



COMUNE DI VICOPISANO
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE
E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA GESTIONE
DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO**

(LRT 21.03.2000, n.39 "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA" - articolo 40)

Approvato con atto consiliare n.31 del 11.04.2005

INDICE

Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 2	Soggetti titolati e presentazione della domanda di autorizzazione o della dichiarazione di inizio lavori o della attestazione di conformità	pag. 3
Articolo 3	Procedimenti amministrativi	pag. 4
Articolo 4	Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione o alle dichiarazioni di inizio lavori	pag. 5
Articolo 5	Validità, revoca o sospensione delle autorizzazioni e dichiarazioni	pag. 6
Articolo 6	Ulteriori adempimenti	pag. 6
Articolo 7	Varianti	pag. 6
Articolo 8	Sanzioni amministrative	pag. 6
Articolo 9	Istituzione dell'ufficio per il vincolo idrogeologico	pag. 7

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 – Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n.39 (legge forestale della Toscana), da ultimo modificato dalla legge regionale 2 agosto 2004, n.40 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.48/R (Regolamento Forestale della Toscana), di seguito denominato regolamento forestale. In particolare disciplina:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
- b) la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento Forestale;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
- d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
- e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

1.2 – Il presente regolamento si applica:

- a) alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione degli edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- b) alla realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

1.3 – Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a seguito della intervenuta esecutività dell'atto di approvazione e si applica a tutte le pratiche ancora non definite.

1.4 – Il regolamento si applica al territorio del Comune di Vicopisano.

1.5 – E' soggetta a dichiarazione di inizio lavori la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui all'art.100 del Regolamento Forestale, purché siano realizzati in conformità alle norme tecniche indicate dallo stesso articolo e dagli articoli 73, 74, 75, 76, 77 e 78 del medesimo Regolamento Forestale.

1.6 – Le opere indicate agli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché sia attestata la conformità a detti articoli e siano realizzate in conformità alle norme tecniche generali di cui agli articoli 73, 74, 75, 76, 77 e 78 del Regolamento Forestale.

1.7 – Le opere non ricomprese nei precedenti commi 1.5 e 1.6 sono soggette al rilascio dell'autorizzazione ad esclusione di quanto disciplinato al successivo comma.

1.8 – Ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento Forestale, sono obbligatoriamente subordinati alla presentazione di dichiarazione di inizio lavori gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della L.R.n.21/84, a condizione che: 1) gli interventi non siano da attuare in terreni boscati; 2) gli interventi non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate.

Articolo 2 – Soggetti titolati e presentazione della domanda di autorizzazione o della dichiarazione di inizio lavori o della attestazione di conformità

2.1 – La domanda di autorizzazione o la dichiarazione di inizio lavori o l'attestazione di conformità, corredate di tutti gli elaborati specificamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono presentate, con le modalità riportate di seguito, all'ufficio di protocollo, utilizzando l'apposita modulistica redatta dall'ufficio Edilizia Privata – U.O. 3.3.

2.2 – Le istanze devono essere indirizzate all'ufficio Edilizia Privata – U.O.3.3 del Comune di Vicopisano contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai fini urbanistici e paesaggistici.

2.3 - Nei casi in cui gli interventi siano soggetti a dichiarazione d'inizio lavori o di attività ai sensi del presente regolamento o della normativa urbanistica o paesaggistica, non si applica la procedura di cui al comma 2.2 e la dichiarazione è presentata distintamente ai rispettivi enti competenti.

2.4 – Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio lavori possono essere presentate da:

- a) proprietario/i del terreno;
- b) proprietario/i delle opere da realizzarsi (se diverso dal proprietario del fondo);
- c) possessore/i del terreno, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.

Nei casi b) e c) l'istanza deve essere corredata da certificato sostitutivo dell'atto notorio da cui risulti il titolo alla presentazione della domanda.

Le domande e le dichiarazioni possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso. Nel caso di persone giuridiche, società od altri soggetti aventi titolo, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

2.5 – Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di inizio lavori sono indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, il progettista e il direttore Lavori.

Articolo 3 – Procedimenti amministrativi

3.1 – Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio lavori non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista all'art.4 non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni di inizio lavori il Responsabile del Procedimento provvede alla verifica della completezza documentale di cui all'art.4 e, qualora ne riscontri l'incompletezza, ne dà motivata comunicazione all'interessato invitandolo a presentare entro 60 giorni le integrazioni necessarie. Tale comunicazione interrompe il procedimento e, qualora le integrazioni non pervengano entro i termini assegnati, la pratica sarà definitivamente archiviata. Il Responsabile del Procedimento può comunque accogliere domande di autorizzazione o dichiarazioni di inizio lavori corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

3.2 – Fatti salvi i casi di cui al comma precedente l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Protocollo e contestuale iscrizione della stessa nell'apposita posizione di protocollo.

3.3 – Il Responsabile del Procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa, diversa da quella di cui al precedente comma 3.1, inerente il completamento della documentazione formalmente richiesta ai sensi dell'art.4, necessaria per la valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

3.4 – Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione si conclude con il rilascio dell'autorizzazione a firma del Responsabile del Servizio 3 o dell'U.O. 3.3 da adottarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ovvero dalla data del completamento documentale di cui al precedente comma 3.1 qualora il Responsabile del Procedimento non abbia richiesto documentazione integrativa di cui al comma 3.3 ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente comma 3.3.

3.5 – Nel caso di dichiarazioni di inizio lavori, le opere potranno essere iniziate, ai fini del vincolo idrogeologico, dopo 20 giorni dalla data della presentazione delle dichiarazioni medesime ovvero dalla data del completamento documentale di cui al precedente comma 3.1, fatto salvo che entro tale termine non sia notificato un motivato provvedimento di diniego a firma del Responsabile della U.O.3.3. Entro lo stesso termine il Responsabile della U.O.3.3 può notificare anche prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

3.6 – Il superamento del termine di venti giorni di cui al comma precedente non preclude, in ogni caso, la potestà di controllo della Pubblica Amministrazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. L'autorità comunale competente procede, comunque, nell'ambito dell'attività di vigilanza, al controllo, anche a campione, delle dichiarazioni di inizio lavori.

3.7 – Nei casi di cui all'articolo 42, comma 4, della Legge Forestale l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Provincia.

3.8 – Nei casi di cui al precedente comma 3.7 qualora le trasformazioni siano connesse ad opere edilizie assoggettate al regime del permesso di costruire o delle disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs.n.42/2004 (vincolo paesaggistico), l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è acquisita d'ufficio dal Comune prima del rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del citato Decreto, avvalendosi anche della procedura di cui all'articolo 14 della legge n.241/90 e successive modificazioni, indicendo la Conferenza dei Servizi. Qualora gli interventi edilizi siano assoggettati a denuncia di inizio attività, l'autorizzazione di cui al precedente capoverso costituisce atto di assenso necessario per l'esecuzione dei medesimi ai sensi dell'articolo 79, comma 4 della LRT n.01/05 e ne condiziona i termini di efficacia.

3.9 – L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.

Articolo 4 – Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio lavori

4.1 – Alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio lavori dovrà essere allegata in duplice copia la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all'art.3 della LRT n.39/2000;
- b) individuazione dell'area di intervento su carta topografica in scala 1:5000 (C.T.R.);
- c) individuazione dell'area di intervento su planimetria catastale in scala 1:2000;
- d) relazione geologica redatta in conformità e con le modalità d'indagine previste dall'art.75 del Regolamento Forestale, in particolare comprensiva di:
 - stralcio delle carte di pericolosità geologico - idraulica redatte sulla base di norme provinciali o per bacini nazionali (Piano territoriale di coordinamento, Piano di assetto idrogeologico ecc.);
 - dichiarazione di fattibilità dell'intervento che tenga conto di quanto riportato nelle indagini geologiche di supporto allo strumento urbanistico generale vigente (carta di pericolosità e carta di fattibilità e relative prescrizioni geologico - tecniche);
- e) progetto delle opere o dei lavori descritto con elaborati grafici, in particolare comprensivo di:
 - piante e sezioni illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto, che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo;
 - individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti;
 - calcolo della eventuale eccedenza e relativa forma di allontanamento;
 - stralcio dello strumento urbanistico generale con indicata l'area di intervento;
 - piante e sezioni illustranti la regimazione delle acque superficiali per un intorno significativo;
- f) relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori contenenti quanto richiesto dall'art.100, comma 9, punti 3 e 4, del Regolamento forestale n.48/R;
- g) documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto) e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto;
- h) dichiarazione di accettazione della direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato;
- i) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato da cui risulti quanto previsto dall'art.100, comma 9, punto 1, del Regolamento forestale n.48/R.

Articolo 5 – Validità, revoca o sospensione delle autorizzazioni e dichiarazioni

5.1 – L'autorizzazione relativa ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di permesso di costruire o di autorizzazione o la presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi delle norme

urbanistiche o paesaggistiche ha validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale. Negli altri casi l'autorizzazione ha una validità temporale massima di 5 (cinque) anni.

5.2 - La validità temporale dell'autorizzazione può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

5.3 - Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa.

5.4 - Qualora durante l'esecuzione dei lavori non siano rispettate le condizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione o si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni.

Articolo 6 – Ulteriori adempimenti

6.1 – I titolari di autorizzazioni o per essi i direttori dei lavori sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori e della loro ultimazione. Qualora le opere siano connesse ad interventi per i quali è stata rilasciata concessione edilizia ovvero presentata denuncia di inizio attività edilizia, tali comunicazioni sono assorbite dalle corrispondenti comunicazioni da effettuarsi a seguito di detti titoli abilitativi.

6.2 – Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge Forestale, il Comune con le modalità indicate nello stesso articolo prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione.

Articolo 7 – Varianti

7.1 – Le autorizzazioni per varianti in corso d'opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento Forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

- a) variazioni alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.

7.2 – Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con conseguente ed apposito aggiornamento della rimanente documentazione.

7.3 – Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

7.4 – Le autorizzazioni per varianti in corso d'opera, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e che non possono essere acquisite mediante silenzio-assenso, seguono la procedura prevista per la richiesta di nuova autorizzazione.

Articolo 8 – Sanzioni amministrative

8.1 – Ai fini della repressione degli abusi e delle attività illecite nel campo del rispetto del vincolo Idrogeologico, l'Amministrazione comunale attua, ai sensi del Capo IV della LRT n.39/2000 e s.m.i. e attraverso la propria struttura tecnica del "Servizio Geologico", i controlli e la vigilanza sul territorio.

8.2 – Al fine di regolarizzare le opere previste dalla LRT n.39/2000 e s.m.i. e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità dalle

stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla LRT n.39/2000 e s.m.i., al Regolamento Forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, quantificate ai sensi dell'art.82 della LRT n.39/2000 e s.m.i., da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido, nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'art.44 della medesima LRT n.39/2000 e s.m.i. Al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria il Comune può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.

8.3 - Al fine del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria sarà vincolante il parere espresso dal "Servizio Geologico" di cui al successivo articolo 9 in merito alla compatibilità delle opere realizzate con la natura dei terreni vincolati. In particolare, al fine di conseguire il titolo sanante di cui sopra, il richiedente dovrà dimostrare:

- che le opere realizzate o in corso di realizzazione non sono incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto di intervento;
- che le opere realizzate o in corso di realizzazione sono conformi alla normativa forestale e relativo regolamento di attuazione vigenti al momento della realizzazione delle stesse e al momento della presentazione della domanda.

8.4 – Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono incamerate nel Bilancio Comunale sul capitolo di entrata destinato alla riscossione delle sanzioni per la repressione degli abusi edilizi.

Articolo 9 – Istituzione dell'ufficio per il vincolo idrogeologico

9.1 – A far data dall'approvazione del presente Regolamento comunale è istituito presso il servizio Tecnico - U.O.3.3 "Edilizia Privata" l'ufficio comunale per l'istruttoria delle pratiche soggette ad autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico.

9.2 – L'ufficio per il vincolo idrogeologico è costituito, oltre che dai tecnici del suddetto servizio, anche da un esperto tecnico geologo, iscritto all'Albo regionale di competenza, dipendente della P.A. o libero professionista.

9.3 – In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica può essere nominato in qualità di esperto un geologo iscritto da almeno 5 (cinque) anni all'Albo professionale o dipendente dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritto all'Albo professionale o in possesso di titoli di studio di abilitazione richiesti per l'accesso allo stesso, che sia responsabile, da almeno 3 (tre) anni, di una struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione con competenza in materia geologica.

9.4 – L'esperto tecnico di cui al punto 9.3 resta in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta.

9.5 – Il rapporto con l'esperto tecnico di cui al punto 9.3 non è di tipo esclusivo per cui l'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di attivare ulteriori e diversi rapporti professionali.

9.6 – Fra i compiti dell'ufficio per il vincolo idrogeologico vi sono:

- a) l'istruttoria ed il rilascio di pareri in merito alle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico;
- b) verifiche e accertamenti di carattere sanzionatorio relativamente alle attività condotte in violazione della legge regionale n.39/2000 e succ. modifiche ed integrazioni, del Regolamento Forestale, delle autorizzazioni e delle dichiarazioni di inizio lavori.